

Oggetto: LEGGE DI BILANCIO 2023 N. 197 DEL 29/12/2022. STRALCIO DEI RUOLI FINO A 1.000 EURO E ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE DI RUOLO. VALUTAZIONI E DELIBERAZIONI CONSEGUENTI

Sull'argomento riferisce il Presidente.

La Legge di bilancio 2023 (n. 197 del 29/12/2022) ha stabilito una complessa normativa diretta a permettere – a determinate condizioni – la riduzione del carico fiscale per i contribuenti che abbiano debiti, per cartelle di ruolo, con le amministrazioni.

La norma specifica è prevista dall'articolo 1, comma 222 che stabilisce l'automatico annullamento alla data del 31 marzo 2023 dei debiti di importo residuo fino a mille euro risultanti dai ruoli affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali, dagli enti pubblici previdenziali.

Uno stralcio simile a quello previsto per le amministrazioni centrali è possibile anche per gli enti pubblici diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti previdenziali - Camere di commercio comprese - ma con condizioni, limiti e procedure diverse. Si premette che queste norme possono impattare principalmente sui carichi di **ruolo relativi al diritto annuale** affidati ai competenti agenti della riscossione coattiva.

Più in particolare, per quanto riguarda lo stralcio dei ruoli fino a 1.000 euro, va precisato che, ai sensi dell'articolo 1, comma 227 della L. n. 197/2022, per i debiti di importo residuo, al 1° gennaio 2023, fino a mille euro (comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni) risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dagli enti come le Camere di commercio, l'annullamento automatico di cui al comma 222 opera solo per le somme dovute, a tale data, a titolo di:

- interessi per ritardata iscrizione a ruolo;
- sanzioni;
- interessi di mora (di cui all'articolo 30, comma 1, del DPR n. 602/1973).

Lo stesso comma precisa poi che: *“Tale annullamento non opera con riferimento al capitale e alle somme maturate alla predetta data a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute.”*

Inoltre, il comma 228 del medesimo articolo 1 precisa che per le sanzioni amministrative *“... diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazioni degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, ... le disposizioni del comma 227 si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 e quelli di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;”*.

In aggiunta, l'annullamento automatico di cui al comma 222 non opera con riferimento alle già menzionate sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute. Questa norma, per le Camere di commercio, ha un rilievo, ad esempio per sanzioni quali quelle irrogate in materia di REA.

Bisogna, inoltre, precisare che per le sanzioni amministrative comminate e iscritte a ruolo dalle Camere di commercio come enti impositori, ma che sono a beneficio dell'Erario, ente creditore effettivo, nessuna decisione compete alle Camere.

Il comma 229 del medesimo articolo 1, dispone poi che gli enti creditori come le Camere di commercio possono comunque esercitare la facoltà di non applicare l'annullamento parziale (evitando quindi l'annullamento delle sanzioni e degli interessi dovuti) adottando, entro il 31 gennaio 2023, uno specifico provvedimento da comunicare all'agente della riscossione, con le modalità da questi previste sul proprio sito internet, entro lo stesso termine e dando contestualmente notizia dell'adozione dei predetti provvedimenti mediante pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali.

Sulle modalità per comunicare all'agente della riscossione l'eventuale provvedimento di "non applicazione" previsto dal citato comma 229 va evidenziato Unioncamere ha verificato con i competenti Uffici dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione (ADER) che l'eventuale scelta degli enti creditori di "non applicazione" deve intendersi riferita a tutti i carichi complessivamente affidati, nel periodo previsto dalla norma, al competente agente della riscossione. Non sarebbe quindi possibile deliberare la "non applicazione" per talune specie di ruolo e applicando le norme di sgravio per altri ruoli.

Il legislatore ha poi previsto, con il comma 230, la sospensione, dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 marzo 2023, della riscossione dell'intero ammontare dei debiti di cui ai commi 227 e 228 e che a tali debiti non si applicano gli interessi di mora di cui all'art. 30, comma 1, del D.P.R. n. 602/1973.

La prima considerazione che si può fare su quanto sopra riguarda il fatto che, ferma restando la piena autonomia delle Camere di commercio, l'eventuale adesione allo stralcio dai singoli ruoli emessi di alcune somme, che non sono mai ingenti, non comporta l'annullamento dei ruoli interessati che dovranno comunque essere eseguiti per somme di poco valore, generando comunque dei costi a carico delle Camere.

Inoltre, dato il ridotto impatto dell'eventuale stralcio sul debitore e l'onere invece pieno sulle Camere, si ritiene che l'adesione non comporti alcun effettivo beneficio e che non sia conveniente per l'ente creditore.

In aggiunta, appare opportuno ricordare che l'eventuale decisione di non aderire allo stralcio dei ruoli fino a mille euro non genera un danno per le imprese, dato che queste hanno sempre la possibilità di ricorrere alla definizione agevolata (cd. rottamazione delle cartelle di cui ai commi da 231 a 248) dei ruoli pendenti, anche per cifre superiori a mille euro.

Pertanto, per le considerazioni espresse, si ritiene opportuno proporre di non applicare ai ruoli emessi lo stralcio parziale previsto dalla legge e attendere l'eventuale ricorso dei contribuenti alla definizione agevolata dei debiti tributari.

Al termine,

LA GIUNTA

UDITO il Relatore;

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 s.m.i. "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTA la Legge 29 dicembre 1993 n. 580 recante il riordino delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e sue successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D. Lgs. 25 novembre 2016, n. 219 "Attuazione della delega di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura".

VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D.P.R. 2 novembre 2005 n. 254 recante il Regolamento concernente la disciplina della gestione patrimoniale finanziaria delle Camere di Commercio;

VISTA la Legge 29 dicembre 2022 n. 197 recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025» e in particolare l'articolo 1 comma 222 e seguenti;

VISTO in particolare l'articolo 1 comma 227 della Legge 197/2022 che dispone lo stralcio relativamente ai debiti di importo residuo, alla data del 1° gennaio 2023, fino a mille euro (comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni) risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, delle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all'art. 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

CONSIDERATO che tale disposizione, applicabile ai ruoli emessi per la riscossione del diritto annuale, non opera con riferimento alla quota riferita al capitale e alle somme maturate, alla data del 1° gennaio 2023, a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, somme che restano ancora interamente dovute;

VISTO altresì l'articolo 1 comma 228 della Legge 197/2022 che stabilisce, relativamente alle sanzioni amministrative, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, che le disposizioni del comma 227 si applicano limitatamente ai soli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'art. 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

CONSIDERATO pertanto che tale disposizione, applicabile ai ruoli emessi per la riscossione delle sanzioni amministrative, non opera con riferimento alle predette sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute;

VISTO l'articolo 1 comma 229 della Legge 197/2022 ai sensi del quale alcuni enti creditori, tra cui le Camere di Commercio, possono stabilire di non applicare le disposizioni dei commi 227 e 228 adottando entro il 31 gennaio 2023 uno specifico provvedimento da comunicare all'agente della riscossione, con le modalità da questi previste sul proprio sito internet, entro lo stesso termine e dando contestualmente notizia dell'adozione dei predetti provvedimenti mediante pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali;

VISTO l'articolo 1 comma 230 della L. 197/2022 ai sensi del quale, dal 1° gennaio 2023 e fino alla data del 31 marzo 2023 è comunque sospesa la riscossione dell'intero ammontare dei debiti di cui ai commi 227 e 228 e a tali debiti non si applicano gli interessi di mora di cui all'art. 30, comma 1, del D.P.R. n. 602/1973;

VISTA la nota trasmessa da Unioncamere in data 19.01.2023 (ns. prot. 3004/E del 19.01.2023);

CONSIDERATO che i crediti relativi al diritto annuale, per sanzioni ed interessi, e relativamente alle sanzioni amministrative, per i soli interessi, presentano in via ordinaria importi che si attestano sotto il limite dei € 1.000,00 e che lo stralcio parziale previsto dalla norma riguarderebbe, di conseguenza, la quasi totalità delle posizioni a ruolo;

CONSIDERATO altresì che l'adesione allo stralcio dai singoli ruoli emessi di alcune somme, che non sono mai ingenti, non comporta l'annullamento del ruolo che dovrà comunque essere eseguito, generando comunque costi a carico della camera;

RITENUTO che l'eventuale stralcio sul debitore non costituirebbe un efficace stimolo alla regolarizzazione delle posizioni debitorie ancora aperte e al contempo non libererebbe la Camera dai costi di gestione;

PRESO ATTO che i crediti per diritto annuale (2008-2012) iscritti nei ruoli consegnati tra il 2011 e il 2015 agli agenti della riscossione dalle ex Camere di Commercio di Pistoia e di Prato, hanno mantenuto nell'ultimo biennio una vitalità in termini di incasso (circa 14.000 euro di incassi su sanzioni e interessi nel solo anno 2022); e che i carichi residui iscritti a ruolo, per le sole sanzioni ed interessi, di importo inferiore a mille euro, per le suddette annualità, ammontano a circa euro 3.670.000, pari a credito netto iscritto in bilancio di circa 65.000 euro;

PRESO ATTO che i crediti relativi alle sanzioni amministrative iscritti nei ruoli – codice tributo 5065 (art. 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689) - consegnati tra il 2011 e il 2015 agli agenti della riscossione dalle ex Camere di Commercio di Pistoia e di Prato, rappresentano una minima parte del carico di ruolo totale, e che i carichi residui iscritti a ruolo ammontano a circa 59.000 euro;

RITENUTO che l'adesione non porti alcun effettivo beneficio e che non sia conveniente per l'Ente;

ATTESO infine che i commi da 231 a 248 dell'articolo 1 della Legge 197/2022 disciplinano la definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 consentendo alle imprese debtrici di beneficiare di fatto delle stesse agevolazioni evitando di pagare sanzioni ed interessi;

RICORDATO che questa procedura non richiede alcuna attività immediata delle camere di commercio in quanto l'iniziativa di aderire alla definizione agevolata spetta al debitore e il rapporto intercorre direttamente con l'agente della riscossione;

RAVVISATA pertanto, per le motivazioni sopra esposte, l'opportunità di esercitare la facoltà prevista dal richiamato comma 229 dell'art. 1 della Legge 197/2022, al fine di evitare l'annullamento automatico di crediti a ruolo, fino ad € 1.000,00, per i quali sta proseguendo la riscossione;

all'unanimità,

DELIBERA

- a) di non applicare, ai sensi dell'articolo 1 comma 229 della Legge 197 del 29 dicembre 2022, l'annullamento automatico disposto dal comma 227 del medesimo articolo operante per le somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
- b) di non applicare, ai sensi dell'articolo 1 comma 229 della Legge 197 del 29 dicembre 2022, l'annullamento automatico disposto dal comma 228 del medesimo articolo che - relativamente alle sanzioni amministrative - opera solo con riferimento agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'art. 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

- c) di trasmettere il presente provvedimento entro il 31 gennaio 2023 a Agenzia delle Entrate Riscossione con le modalità indicate sul portale www.agenziaentrate.gov.it;
- d) di pubblicare il presente provvedimento entro il 31 gennaio 2023 nel sito internet istituzionale.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Catia Baroncelli)

IL PRESIDENTE
(Dalila Mazzi)

Documento informatico originale sottoscritto con firma digitale, conformemente alle Regole tecniche di cui al DPCM 22 febbraio 2013, e conservato secondo le Regole tecniche concernenti la formazione, protocollazione, gestione e conservazione dei documenti informatici, adottate da AGID in attuazione del CAD.